



*Durante la seconda guerra mondiale, mentre i rapporti tra Inglesi e Sionisti stavano deteriorando, fecero ben poco per scollare gli Inglesi dalla salda presa strategica sulla*




Figura 2 Immigrati ebrei illegali verso Israele arrivano a Haifa, 1947 (CZA Photos)

*Palestina. L'appello di Ben-Gurion per uno stato ebraico nel suo discorso presso l' Hotel Biltmore a New York nel maggio 1942 irritò ulteriormente le relazioni tra sionisti e britannici. Quello che Ben-Gurion aveva seminato nel 1940 per attivare e rafforzare il sostegno americano ebraico alle aspirazioni sioniste mostrò I risultati dopo la fine della guerra. Inoltre enormi sforzi attraverso le lobby furono diretti a una serie di funzionari di Washington legati all'amministrazione Truman.*

*Durante gli anni della guerra oltre alle pubbliche dichiarazioni dei sionisti sul terreno avveniva una crescita fisica e demografica ebraica. Nonostante le restrizioni del Libro Bianco, i sionisti facilmente aggirarono le norme per l'acquisto di terreni, acquistandoli per esigenze strategiche. L'immigrazione clandestina ebraica in Palestina continuò nonostante gli sforzi britannici di fermarla. In Palestina, organizzazioni para-militari ebraiche attaccarono le forze e impianti britannici . Mentre milioni di ebrei morivano nei campi di sterminio europei, la crescita economica ebraica in Palestina continuava. Quando la guerra finì, il presidente degli Stati Uniti Harry S. Truman raccomandò l'immediata ammissione in Palestina di 100.000 ebrei, mettendolo in opposizione, per quanto riguarda la crescita del focolare nazionale ebraico ,al governo laburista britannico, che era devoto alle restrizioni del 1939. La Gran Bretagna rimase sempre consapevole del fatto che la politica in Palestina veniva ascoltata e osservata in*



*tutto il resto del Medio Oriente e India, dove era fondamentale per l'Inghilterra tener conto della sensibilità dei musulmani locali .(2)*

#### *La Formazione dell' UNSCOP*

*Di fronte all' aumento della violenza in Palestina, alle pressioni sioniste per consentire l'immigrazione ebraica, e alla pressione dall'estero, il governo britannico si rivolse alle Nazioni*

*Unite, di nuova costituzione, per un consiglio. Gli inglesi chiarificarono che chiedere una consulenza delle Nazioni Unite, non li obbligava ad accettare qualsiasi suggerimento delle Nazioni Unite se ostile agli interessi britannici. Una speranza che la Gran Bretagna si riservava era che le Nazioni Unite avrebbero suggerito che il controllo britannico della Palestina continui .*

a del  
minio Pubblico)

*Nell' aprile del 1947, l'ONU istituì l' UNSCOP ( Comitato speciale delle Nazioni Unite per la Palestina). Il suo scopo, come quello delle commissioni precedenti, che avevano visitato la Palestina, era quello di indagare le cause dei disordini comuni e di formulare raccomandazioni in merito a future iniziative politiche. Il comitato UNSCOP includeva undici nazioni: Australia, Canada, Cecoslovacchia, Guatemala, India, Iran, Paesi Bassi, Perù, Svezia, Uruguay, e la Jugoslavia.*

*Membri della Commissione si recarono in Palestina nel mese di giugno. Mentre vi era:*

*"Si sono confrontati con la vita in Palestina. L' Alto Comitato Arabo diede il benvenuto con uno sciopero generale , e si rifiutò di testimoniare .... tre membri dell' Irgun Zvai Leumi furono condannati a morte, due sergenti britannici furono rapiti e tenuti in ostaggio, l'esercito impose la legge marziale e il coprifuoco , e quando i membri del Comitato espressero la loro preoccupazione, il segretario generale dell'Amministrazione della Palestina seccamente ricordò loro che era affar loro .... la nave di rifugiati "Exodus 1947" fu drammaticamente sequestrata in mare, e il presidente del Comitato guardò i passeggeri trasbordare al Porto di Haifa ... a Gerusalemme, l'amministrazione della Palestina si era chiusa in aree di protezione*

circondandosi con filo spinato.<sup>2</sup> "il Comitato aveva osservato in prima persona che l'amministrazione della Palestina era impraticabile, e le due comunità si erano rinchiusi in quello che sembrava un conflitto irrisolvibile.

Il precedente rifiuto di trattare ufficialmente con il governo britannico nella definizione della politica palestinese fu sintomatico, gli arabi di Palestina si rifiutarono di fare una presentazione ufficiale al comitato UNSCOP. Pochi Arabi palestinesi si incontrarono privatamente con i funzionari dell' UNSCOP. I rappresentanti dei governi arabi, ad eccezione della Transgiordania, incontrarono il comitato in Libano, dopo che lasciò la Palestina. Sugerirono che tutta la Palestina diventasse uno stato arabo. Un sotto-comitato dell' UNSCOP visitò alcuni dei campi profughi in Europa.

Nel 1946, la partizione della Palestina diventò la soluzione dichiarata della Agenzia Ebraica. David Ben-Gurion, in quanto capo dell'Agenzia Ebraica, dichiarò nella sua testimonianza alla commissione UNSCOP che uno stato ebraico indipendente era l'unico risultato politico accettabile per i sionisti. Ben-Gurion testimoniò esponendo la causa sionista e la sua storia recente in modo brillante. La mappa sionista che fu presentata al comitato UNSCOP era essenzialmente la mappa che fu proposta nel 1937 alla Commissione Peel. Con in aggiunta, la Galilea, il Negev, e Gerusalemme Ovest. La catena montuosa della Giudea e della Samaria (che in seguito divenne la maggior parte della West Bank) doveva rimanere al di fuori dei confini dello Stato ebraico.<sup>3</sup> Entrambe le mappe suggerite dai sionisti nel 1937 e nel 1947 riflettevano in gran parte le tracce create dalla vendita di terreni arabi e gli acquisti di terreni ebraici. Queste erano le zone che nel 1937 avevano suggerito di acquistare, quando le opzioni di acquisto del KKL dei terreni furono suggerite da avidi venditori di terra araba. (Vedi Documento Lettera Epstein)

La presentazione del punto di vista dell'Agenzia ebraica e del sionismo avvenne sotto forma di testimonianza orale e oltre 550 pagine di materiale scritto dettagliato. E' il tipico modo dei sionisti di rispondere alle commissioni di indagine per la durata del mandato in cui sono invitati a partecipare. Il contenuto del volume prodotto, chiamato Il Piano Ebraico per la Palestina, memorandum e dichiarazioni presentato dall'Agenzia Ebraica per la Palestina al comitato speciale delle Nazioni Unite sulla Palestina, racconta della storia recente del sionismo e del mandato, nonché le possibili soluzioni alla questione palestinese. Le soluzioni includono:

1. La continuità del mandato
2. Amministrazione Fiduciaria Comune

---

2. The Israel Yearbook, 1950/51, Tel Aviv, Israel Publications Ltd., p. 37.

3. Yossi Katz, *Partner to Partition The Jewish Agency's Partition Plan in the Mandate Era*, London: Frank Cass, 1998, pp. 180-81.

3. *Cantonizzazione*
4. *Uno stato arabo*
5. *Parità Bi-nazionale*
6. *Uno stato ebraico*
7. *Partizione.*

*La relazione dell'Agenzia Ebraica incluse ampie sezioni sulla storia sionista e il mondo arabo, come visto dai politici sionisti, lo stato delle comunità ebraiche nei paesi arabi / orientale, e testimonianza presentata dai funzionari principali sionisti. La testimonianza è stata schietta, abbondante, e di ampio respiro.*

*Lo scopo era uno solo : i dirigenti sionisti credevano di aver guadagnato il diritto ad avere uno Stato indipendente ebraico con una maggioranza ebraica. Essi hanno riconosciuto l'opposizione araba l'idea e capito perché gli arabi contro l'impresa sionista.*

*Studiare il caso del sionismo aiuta a comprendere il livello di approfondita preparazione dell'Agenzia Ebraica per gestire la diplomazia del momento. Dove non riuscivano ad impressionare i membri dell'UNSCOP, li sopraffacevano con i dati, la logica e analisi convincenti di ogni questione centrale e minoritaria associata alla creazione di uno stato ebraico in Palestina e alla presenza ebraica in Medio Oriente in generale. Il volume del materiale presentato all' UNSCOP rivelò il divario tra le comunità ebraiche e arabe e le loro scelte sui metodi di trattare con gli inglesi nel definire il tipo di politica da seguire . Gli arabi di Palestina presentarono il loro caso al comitato UNSCOP e persero una meravigliosa opportunità di impressionare i membri della commissione, che avrebbe potuto convincere perlomeno ad ascoltare I motivi secondo i quali la Dichiarazione Balfour, il Mandato di Palestina, e la partizione non erano appropriati. La leadership araba in Palestina consapevolmente abrogò la responsabilità di rappresentare la popolazione araba. Inoltre, la Lega Araba, responsabile della questione palestinese negli affari inter-arabi , era violentemente divisa tra gli interessi nazionali giordani e egiziani. Sia Amman e il Cairo volevano una parte della Palestina per se stessi, e nessuno teneva conto degli arabi palestinesi.*

#### *Il Rapporto UNSCOP*

*Nel mese di settembre dopo essere stato in Palestina, l'UNSCOP pubblicò la sua relazione. Nel rapporto di maggioranza veniva suggerita la partizione e in un rapporto di minoranza, veniva*

suggerita una soluzione federale con due comunità che vivano in uno Stato. Fu discusso se impostare una Amministrazione Fiduciaria delle Nazioni Unite per mantenere il controllo della Palestina o di una partizione consigliato con gli Stati indipendenti stabiliti. La relazione di maggioranza UNSCOP suggerì la divisione della Palestina in uno stato arabo ed uno ebraico. Entrambi gli stati, arabo ed ebraico dovevano essere costituiti da tre segmenti ognuno dei quali a mala pena confinanti, o che quasi non si tocchino. La mappa intreccia le tre aree geografiche di ogni stato proposto in modo tale che nessuno Stato potesse funzionare operativamente o mantenere l'indipendenza senza l'approvazione degli altri.

Quando il rapporto di partizione fu presentato, la reazione araba fu inequivocabile, rapida, e del tutto contraria alla sua accettazione. Il Comitato politico della Lega Araba suggerì che venissero imposte sanzioni economiche alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti per aver suggerito la possibilità di partizione. Inoltre l'alto Comitato Arabo e sostenitori arabi di questo organo arabo-palestinese non solo respinsero la partizione, ma da fine settembre respinsero anche la soluzione federale della relazione di minoranza. Sugerirono solo uno stato unitario in cui, "Alla minoranza ebraica sarebbe garantita adeguata protezione e tutela."<sup>4</sup>

Il 13 novembre 1947, gli inglesi annunciarono che si sarebbero ritirati dalla Palestina a partire dal 1 agosto 1948, e che avrebbero smesso di essere responsabili della amministrazione civile ben prima di allora. La Gran Bretagna si ritirava senza aver votato per la partizione, ma aveva ancora la speranza che le Nazioni Unite avrebbero offerto alla Gran Bretagna il diritto di continuare l'amministrazione attraverso una fiduciaria della zona, in sostanza, una riaffermazione del controllo britannico.

Truman, che era sotto la pressione di molte fonti che volevano che approvasse la partizione, aveva annullato tutte le visite all' Ufficio Ovale da parte di funzionari sionisti tranne uno. Il suo ex socio in affari Eddie Jacobsen aveva convinto Truman ad incontrare Chaim Weizmann. Weizmann perorò la causa sionista. Quando il voto per la partizione avvenne il 29 novembre 1947, gli Stati Uniti votarono sì insieme all'Unione Sovietica e alla Francia, mentre il delegato britannico si astenne. Il voto fu di 33-13 contrari e 10 astensioni, ottenendo la necessaria maggioranza dei due terzi. Ne conseguì la sconfitta della proposta araba di uno stato unitario.

#### *Le reazioni al voto di partizione dell'Onu*

*I sionisti erano giubilanti mentre gli arabi palestinesi e i leader dei Paesi arabi e musulmani erano indignati. Nel fare i preparativi per ritirarsi, i funzionari britannici in Palestina simpatizzavano decisamente per gli arabi rendendo tutto ancora più difficile per l'Agenzia Ebraica. Gli insediamenti civili ebraici e le istituzioni si trovarono immediatamente in un*

---

<sup>4</sup>. Daniel Mandel, *H. V. Evatt and the Establishment of Israel The Undercover Zionist* (Evatt was the Australian representative on the USCOP committee), London: Frank Cass, 2004, pp.126-27.

*conflitto civile con gli arabi locali e si prepararono per la guerra contro gli stati arabi confinanti.*

*Prima che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, venisse aggiornata sul 29 novembre, nominò un commissione di cinque membri che mettessero in pratica la partizione. La commissione si rivelò inutile. La Gran Bretagna ritirò la sua amministrazione civile aumentando il caos crescente in Palestina. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU, a causa dei cambiamenti che hanno avuto luogo nella sua composizione nei primi mesi del 1948, non aveva più una maggioranza per attuare la risoluzione di spartizione.*

*Il giorno dopo l'approvazione della risoluzione, arabi attaccarono proprietà ebraiche in Palestina, e attaccarono le comunità ebraiche a Damasco, Aleppo, Il Cairo, Beirut, e Aden, dove in alcuni casi vennero distrutte sinagoghe. Fu dichiarata Guerra Santa dai leader di Al-Azhar del Cairo. La prima fase della guerra d'indipendenza di Israele era cominciata.*

*Al termine della Guerra d'Indipendenza di Israele e per decenni dopo, la risoluzione di spartizione divenne un punto di riferimento negli affari internazionali, quando la questione palestinese o la legittimità di Israele veniva sollevata. La risoluzione fu più volte presentata come prova della legittimità internazionale di Israele, come il sostegno a uno stato arabo in Palestina, e come prova che se gli stati arabi non avessero respinto la partizione nel 1947, sarebbe stato creato uno stato arabo in Palestina, e non si sarebbe creato il problema dei rifugiati palestinesi. Nel mese di ottobre 2011, il presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas, ha ammesso che rifiutare il piano di spartizione "fu un errore arabo nel suo complesso".<sup>5</sup> Il piano di spartizione fu anche utilizzato come modello di come la città di Gerusalemme e i suoi luoghi sacri devono essere trattati, in particolare devono essere governati da alcune amministrazione internazionali. Questa realtà non si è mai materializzato. Gerusalemme, che venne divisa dopo la guerra del 1948-49 non fu mai riunita in un unico comune fino a dopo la guerra del giugno 1967, e nessuna amministrazione internazionale è stato responsabile del suo governo.*

*Ken-Stein, gennaio 2010*

---

<sup>5</sup>. Israel Television, Channel 2, October 29, 2011.

L'Assemblea Generale,

In sessione straordinaria su richiesta della Potenza mandataria per costituire e incaricare un comitato speciale per preparare a considerare la questione del futuro governo della Palestina alla seconda sessione ordinaria;

Dopo aver costituito un Comitato Speciale e incaricato di indagare tutte le domande e le questioni rilevanti al problema della Palestina, e di elaborare proposte per la soluzione del problema; e

Dopo aver ricevuto ed esaminato la relazione della Commissione Speciale (Documento A/364) (1) che include una serie di raccomandazioni unanimi e un piano di partizione con l'unione economica approvata dalla maggioranza del Comitato Speciale;

Ritiene che l'attuale situazione in Palestina sia tale da rischiare di pregiudicare il benessere generale e le relazioni amichevoli tra le nazioni;

Prende atto della dichiarazione della Potenza Mandataria che intende completare l'evacuazione della Palestina prima del 1 agosto 1948;

Raccomanda al Regno Unito, in quanto potenza mandataria per la Palestina, e a tutti gli altri membri delle Nazioni Unite l'adozione e l'attuazione, per quanto riguarda il futuro governo della Palestina, del Piano di partizione con l'Unione economica che segue;

Richiede che:

a. Il Consiglio di Sicurezza adotti le misure necessarie secondo quanto previsto dal piano per la sua attuazione;

b. Il Consiglio di Sicurezza valuti, se le circostanze durante il periodo transitorio lo renderanno necessario, se la situazione in Palestina costituisca una minaccia per la pace. Se deciderà che tale minaccia esiste, e al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, il Consiglio di sicurezza dovrà integrare l'autorizzazione dell'Assemblea Generale prendendo misure per rafforzare, ai sensi degli articoli 39 e 41 della Carta, la Commissione delle Nazioni Unite, come previsto nella presente risoluzione, di esercitare in Palestina le funzioni che le sono attribuite dalla presente risoluzione;

c. Il Consiglio di Sicurezza definisce una minaccia alla pace, violazione della pace o atto di aggressione, in conformità dell'articolo 39 della Carta, ogni tentativo di modificare con la forza l'insediamento previsto dalla presente risoluzione;

d. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e' stato informato delle responsabilità previste in questo piano;

Invita gli abitanti della Palestina da parte loro ad adottare provvedimenti che potrebbero rendersi necessari a mettere in atto questo piano;

Rivolge un appello a tutti i governi e tutti i popoli ad astenersi da qualsiasi azione che possa ostacolare o ritardare l'esecuzione di tali raccomandazioni; e

Autorizza il Segretario Generale di rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della Commissione di cui alla Parte 1, sezione B, paragrafo I di seguito, su tale base, e nella forma che egli deciderà più adeguata alle circostanze, e di fornire la Commissione, con il personale necessario per aiutare nello svolgimento delle funzioni assegnate alla Commissione, da parte dell'Assemblea Generale. \*

L'Assemblea Generale,

Autorizza il Segretario Generale ad attingere dal fondo di cassa una somma non superiore a 2 milioni di dollari per le finalità di cui nell'ultimo paragrafo della Risoluzione sul futuro governo della Palestina.

### *Piano di partizione con l'Unione economica*

#### *Parte I. - Futura Costituzione e Governo della Palestina*

##### *A. Cessazione del Mandato, Partizione e Indipendenza*

1. Il mandato per la Palestina deve terminare il più presto possibile, ma in ogni caso non oltre il 1° agosto 1948.

2. Le forze armate della Potenza mandataria devono progressivamente ritirarsi dalla Palestina, il ritiro deve essere completato nel più breve tempo possibile, ma in ogni caso non oltre il 1° agosto 1948. La Potenza mandataria deve avvisare la Commissione, con il massimo anticipo possibile, sulla propria intenzione di porre fine al mandato e di evacuare ogni area. La potenza mandataria farà quanto in suo potere per garantire che la zona situata nel territorio dello Stato ebraico, tra cui un porto di mare e entroterra adeguati a fornire le infrastrutture capaci di

accogliere una immigrazione massiccia, sia evacuata il prima possibile e in ogni caso non più tardi e oltre il 1 febbraio 1948.

3. Due mesi dopo che l'evacuazione delle forze armate della Potenza mandataria saranno state completata, e comunque non oltre il 1 ° ottobre 1948 devono sorgere in Palestina uno Stato Arabo Indipendente ed uno ebraico e il regime internazionale speciale per la città di Gerusalemme, di cui alla parte III del presente piano. I confini dello Stato arabo, dello Stato ebraico, e la città di Gerusalemme saranno come descritto nelle parti II e III.

4. Il periodo compreso tra l'adozione da parte dell'Assemblea Generale della raccomandazione sulla questione della Palestina e l'istituzione della indipendenza dello Stato arabo ed ebraico deve essere un periodo di transizione.

### *B. Fasi preparatorie verso l'indipendenza*

1. La Commissione è composta da un rappresentante di ciascuno dei cinque Stati membri. I membri rappresentati in seno alla Commissione sono eletti dall'Assemblea Generale tenendo conto della più ampia base geografica possibile.

2. L'amministrazione della Palestina, dal momento che la Potenza mandataria ritira le proprie forze armate, deve progressivamente riferirsi alla Commissione, che agisce in conformità con le raccomandazioni dell'Assemblea Generale, sotto la guida del Consiglio di Sicurezza. Il potere Mandatario deve, nella misura più ampia possibile, coordinare i suoi piani di ritiro con i piani della Commissione affinché possa prendere in consegna e gestire le aree che sono state evacuate.

Nell'adempimento di questa responsabilità amministrativa, la Commissione ha il potere di emanare regolamenti necessari e prendere altre misure, se richiesto. La Potenza mandataria non deve intraprendere alcuna azione per prevenire, impedire o ritardare l'attuazione da parte della Commissione delle misure raccomandate dall'Assemblea Generale.

3. Al suo arrivo in Palestina, la Commissione procederà a prendere misure per la creazione del confine dello Stato arabo e di quello ebraico e della città di Gerusalemme, in conformità con le linee generali delle raccomandazioni dell'Assemblea Generale sulla partizione della Palestina. Tuttavia, i confini come descritto nella parte II del presente piano devono essere modificati in modo tale che le aree dei villaggi, di regola, non saranno divise da confini statali se non per motivi urgenti che lo rendano necessario.

4. La Commissione, dopo consultazione con i partiti democratici e altre organizzazioni pubbliche dello Stato arabo ed ebraico, deve scegliere e stabilire il più rapidamente possibile in ogni Stato un Consiglio Provvisorio di Governo. Le attività di entrambi i Consigli Provvisori di Governo arabo ed ebraico ,devono essere effettuate sotto la direzione generale della Commissione.

Se entro il 1 aprile 1948 un Consiglio provvisorio di governo di uno dei due Stati non verrà scelto, o, se selezionato, non riuscirà a svolgere le sue funzioni, la Commissione lo comunicherà al Consiglio di Sicurezza per tale azione nei confronti di tale Stato come Consiglio di Sicurezza può ritenere corretto, e al Segretario generale per la comunicazione ai Membri delle Nazioni Unite.

5. Fatte salve le disposizioni di queste raccomandazioni, durante il periodo transitorio i Consigli provvisori di governo, operando sotto la Commissione, devono avere piena autorità nelle zone sotto il loro controllo tra cui l' autorità su questioni di immigrazione e di regolamentazione urbanistica.

6. Il Consiglio provvisorio di governo di ciascuno Stato, secondo la Commissione, deve progressivamente ricevere dalla Commissione la responsabilità completa per la gestione di tale Stato nel periodo compreso tra la cessazione del mandato e la creazione di indipendenza dello Stato.

7. La Commissione incaricherà i Consigli provvisori di governo di entrambi gli Stati, arabo ed ebraico, dopo la loro formazione, di procedere alla costituzione di organi di gestione di governo, centrali e locali.

8. Il Consiglio provvisorio di governo di ogni Stato dovrà, nel più breve tempo possibile, arruolare una milizia armata composta dai residenti di detto Stato, in numero sufficiente per mantenere l'ordine interno e per evitare scontri di frontiera.

La milizia armata di ogni Stato, a fini operativi, dovrà essere sotto il comando di ufficiali ebrei o arabi residenti in detto Stato, ma in generale il controllo politico e militare, compresa la scelta del Comando della milizia, sono esercitate dalla Commissione.

1. Il Consiglio provvisorio di governo di ogni Stato, non più tardi di due mesi dopo il ritiro delle forze armate della Potenza mandataria, dovrà tenere le elezioni per l'Assemblea Costituente, che dovranno essere democratiche.

I regolamenti elettorali di ciascuno Stato saranno redatti dal Consiglio Provvisorio di Governo e approvati dalla Commissione. Coloro che hanno più di diciotto anni , (a)tra i cittadini palestinesi residenti in quello Stato, e (b) I cittadini arabi ed ebrei residenti nell' altro Stato, che

non sono cittadini palestinesi, i quali, prima del voto, hanno firmato un avviso di intenzione di diventare cittadini di tale Stato.

Arabi ed ebrei residenti nella città di Gerusalemme, che hanno firmato un avviso di intenzione di diventare cittadini, gli arabi dello Stato arabo e gli ebrei dello Stato ebraico, hanno il diritto di voto rispettivamente nello Stato arabo ed ebraico.

Le donne possono votare ed essere elette alle assemblee costituenti.

Durante il periodo transitorio nessun Ebreo è autorizzato a stabilire la propria residenza nel territorio dello Stato arabo, e nessun arabo è autorizzato a stabilire la residenza nel territorio dello Stato ebraico, salvo autorizzazione speciale della Commissione.

2. L'Assemblea Costituente di ciascuno Stato deve redigere una costituzione democratica per il suo Stato e scegliere un governo provvisorio che succeda al Consiglio Provvisorio di Governo nominato dalla Commissione. Le Costituzioni degli Stati includono i capitoli 1 e 2 della Dichiarazione di cui al punto C di seguito e comprendono, tra l'altro, disposizioni per:

a. Stabilire in ogni Stato un organo legislativo eletto a suffragio universale e a scrutinio segreto sulla base della rappresentanza proporzionale, e un organo esecutivo responsabile di fronte al legislatore;

b. Assestamento di tutte le controversie internazionali in cui lo Stato possa essere coinvolto con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non vengano messi in pericolo;

c. Accettazione da parte dello Stato dell'obbligo di astenersi nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualunque altra maniera incompatibile con la finalità delle Nazioni Unite;

d. Garantire a tutte le persone i diritti di uguaglianza e non discriminare in materia civile, politica, economica e religiosa e garantire la gioia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la libertà di religione, di lingua, di parola e di pubblicazione, di istruzione, di riunione e di associazione;

e. Preservare la libertà di transito e visita per tutti i residenti e cittadini dell'altro Stato in Palestina e la città di Gerusalemme, fatte salve le considerazioni di sicurezza nazionale, tenendo presente che ciascuno Stato deve controllare la residenza all'interno dei suoi confini.

3. La Commissione nominerà una commissione preparatoria economico composta da tre membri affinché prenda tutte le disposizioni possibili per la cooperazione economica, al fine di stabilire,

non appena possibile, l'Unione economica e il Consiglio economico comune, come previsto nella sezione D di seguito.

4. Nel periodo compreso tra l'adozione delle raccomandazioni sulla questione della Palestina da parte dell'Assemblea Generale e la cessazione del mandato, la potenza mandataria in Palestina dovrà mantenere la piena responsabilità per l'amministrazione nelle zone in cui non ha ritirato le sue forze armate. La Commissione assisterà la potenza mandataria nello svolgimento di queste funzioni. Allo stesso modo la potenza mandataria coopererà con la Commissione nello svolgimento delle sue funzioni.

5. Al fine di assicurare una continuità del funzionamento dei servizi amministrativi e che al momento del ritiro delle forze armate della Potenza mandataria, rispettivamente il Consiglio provvisorio ed il Consiglio economico comune sotto la responsabilità della Commissione dovranno essere responsabili di tutta l'amministrazione, ci sarà un progressivo trasferimento, dalla Potenza mandataria alla Commissione, di responsabilità di tutte le funzioni di governo, tra cui quello di mantenere l'ordine nelle zone da cui le forze della Potenza mandataria sono state ritirate.

6. La Commissione dovrà essere guidata nelle sue attività da parte dalle raccomandazioni dell'Assemblea Generale e dalle istruzioni che il Consiglio di Sicurezza riterrà opportune rilasciare.

Le misure adottate dalla Commissione, nell'ambito delle raccomandazioni dell'Assemblea Generale, diverranno immediatamente effettive a meno che la Commissione avrà già ricevuto istruzioni contrarie da parte del Consiglio di Sicurezza.

La Commissione presenterà delle relazioni mensili sullo stato di avanzamento, o più frequentemente se necessiterà, al Consiglio di Sicurezza.

7. La Commissione presenterà la relazione finale contemporaneamente alla prossima sessione ordinaria dell'Assemblea Generale e al Consiglio di sicurezza.

### *C. Dichiarazione*

Dovrà essere fatta una dichiarazione alle Nazioni Unite da parte del governo provvisorio di ogni Stato proposto prima dell'indipendenza. Dovrà contenere, tra l'altro, le seguenti clausole:

## *Disposizione generale*

Le disposizioni contenute nella Dichiarazione sono riconosciute come leggi fondamentali dello Stato e nessuna azione legislativa, regolamentare o funzionario dovrà entrare in conflitto o interferire con queste disposizioni, né azione legislativa, regolamentare o funzionario dovrà prevalere su di loro.

### *Capitolo I: Luoghi Santi, edificie Siti religiosi*

1. I diritti esistenti in materia di Luoghi Santi e di edifici o siti religiosi non potranno essere rifiutati o alterati.
2. Per quanto riguarda i Luoghi Santi, deve essere garantita la libertà di accesso, di visita e di transito, in conformità con i diritti esistenti, a tutti i residenti e cittadini dello Stato e della città di Gerusalemme, così come agli stranieri, senza distinzione di nazionalità, soggetti ai requisiti di sicurezza nazionale, ordine pubblico e decoro.

Allo stesso modo, la libertà di culto sarà garantita in conformità ai diritti esistenti, nel rispetto del mantenimento dell'ordine pubblico e del decoro.

3. I Luoghi Santi ed edificie o siti religiosi devono essere conservati. Nessun atto che possa in alcun modo pregiudicare il loro carattere sacro è ammesso. Se in qualsiasi momento il governo ritiene che un qualsiasi luogo santo, edificio o sito religioso, abbia bisogno di riparazioni urgenti, il Governo può invitare la comunità o le comunità interessate ad assolvere tale riparazione. Il governo stesso può realizzare tali riparazioni a spese della comunità o della comunità in questione, se non intervengono entro un termine ragionevole.
4. Nessuna tassazione potrà essere applicata a qualsiasi luogo santo, edificio o sito esentato dalla tassazione alla data della creazione dello Stato.

Nessuna modifica nel peso di tale tassazione che possa discriminare tra i proprietari o occupanti dei Luoghi Santi, edifici o siti religiosi, o che ponga tali proprietari o occupanti in una posizione meno favorevole rispetto al generale peso di tassazioni esistenti al momento dell'adozione delle raccomandazioni dell'Assemblea, potrà essere effettuata

5. Il governatore della città di Gerusalemme, ha il diritto di stabilire se le disposizioni della Costituzione dello Stato riguardante i luoghi santi, edifici o siti religiosi all'interno dei confini dello Stato e i diritti religiosi che spettano ad essi, sono applicate correttamente e rispettate, e di prendere decisioni sulla base di diritti esistenti in caso di controversie che possano insorgere tra le diverse comunità religiose o per i diritti di una comunità religiosa in relazione a tali luoghi, edifici e siti. Avrà la piena cooperazione e i privilegi e le immunità necessarie per l'esercizio delle sue funzioni dello Stato.

### *Capitolo II: i diritti religiosi e delle minoranze*

1. Deve essere garantita a tutti la libertà di coscienza e il libero esercizio di tutte le forme di culto, soggetti solo al mantenimento dell'ordine pubblico e della morale.
2. Nessuna discriminazione di alcun tipo deve essere fatta tra gli abitanti a causa della razza, religione, lingua o sesso.
3. Tutte le persone soggette alla giurisdizione dello Stato hanno diritto ad una eguale protezione davanti alla legge.
4. Dovrà essere rispettato il diritto di famiglia e lo status personale delle varie minoranze religiose e dei loro interessi, compreso le dotazioni.
5. Ad eccezione di quanto può essere necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico e del buon governo, nessuna misura verrà adottata per impedire o interferire con iniziative di enti religiosi o per discriminare l'assistenza di tutte le fedi o di discriminare qualsiasi rappresentante o membro di questi organismi sul terreno per la sua religione o nazionalità.
6. Lo Stato deve garantire un'adeguata istruzione primaria e secondaria per la minoranza araba ed ebraica, rispettivamente, nella propria lingua e con le sue tradizioni culturali.

Non sarà negato o alterato il diritto di ogni comunità di mantenere le proprie scuole per l'istruzione dei propri membri nella propria lingua, a condizione che siano adeguate ai requisiti educativi di carattere generale che lo Stato impone. Gli istituti scolastici esteri continueranno la loro attività sulla base dei loro diritti.

7. Nessuna restrizione è imposta al libero uso di ogni cittadino dello Stato di qualsiasi lingua in un rapporto privato, nel commercio, nella religione, nella stampa o in pubblicazioni di qualsiasi genere, o nel corso di riunioni pubbliche. (3)
8. Nessun esproprio dei terreni di proprietà di un arabo nello Stato ebraico (da un Ebreo nello Stato arabo) (4), sarà consentita, eccetto per scopi pubblici. In tutti i casi di esproprio dovrà essere definita una compensazione dalla Corte Suprema precedentemente all'espropriazione.

### *Capitolo III: Cittadinanza, Convenzioni Internazionali, e Obblighi Finanziari*

#### 1. Cittadinanza:

Cittadini palestinesi residenti in Palestina al di fuori della città di Gerusalemme, sia arabi che ebrei, non in possesso di cittadinanza palestinese, che risiedono in Palestina al di fuori della città di Gerusalemme, potranno sulla base del riconoscimento dell'indipendenza, diventare cittadini dello Stato in cui risiedono e godere di tutti i diritti civili e politici. Le persone di età superiore ai diciotto anni possono optare, entro un anno dalla data di riconoscimento dell'indipendenza dello Stato in cui risiedono, per la cittadinanza dell'altro Stato, tenendo presente che nessun arabo residente nel territorio dello Stato proposto arabo avrà il diritto di optare per la cittadinanza nello Stato ebraico e nessun Ebreo residente nello Stato ebraico proposto avrà il diritto di optare per la cittadinanza nello Stato proposto araba. L'esercizio di tale diritto di opzione sarà preso in considerazione per includere le mogli e bambini sotto i diciotto anni di età delle persone.

Gli arabi residenti nel territorio dello Stato ebraico proposto e gli ebrei residenti nel territorio dello Stato arabo proposto che hanno firmato un avviso di intenzione di optare per la cittadinanza dello Stato sono ammessi a votare nelle elezioni per l'Assemblea Costituente del Stato, ma non nelle elezioni per l'Assemblea costituente dello Stato in cui risiedono.

#### 2. Convenzioni internazionali:

- a. Lo Stato deve essere vincolato da tutti gli accordi e le convenzioni internazionali, generali e speciali, dei quali la Palestina è parte. Fatte salve eventuali facoltà di denuncia ivi previsto, tali accordi e convenzioni devono essere rispettate da parte dello Stato per tutto il periodo per il quale sono stati conclusi;

- b. Qualsiasi controversia circa l'applicabilità e la validità delle convenzioni o trattati internazionali firmati o a cui la Potenza mandataria ha aderito per conto della Palestina devono essere sottoposti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte.

### 3. Obblighi finanziari:

- a. Lo Stato deve rispettare e soddisfare tutti gli obblighi finanziari di qualunque natura assunta per conto della Palestina da parte della Potenza mandataria durante l'esercizio del mandato e riconosciuta dallo Stato. Questa disposizione include il diritto dei dipendenti pubblici alle pensioni, indennità o gratifiche;
- b. Tali obblighi devono essere portati a termine attraverso la partecipazione al Comitato congiunto economico in relazione a tali obblighi applicabili alla Palestina nel suo complesso, e singolarmente nei confronti di quelli , adeguatamente ripartiti ,applicabili tra gli Stati;
- c. Una Corte di reclami, legata al comitato economico congiunto, e composta da un membro designato dalle Nazioni Unite, un rappresentante del Regno Unito e da un rappresentante dello Stato in questione, dovrà essere istituita. Qualsiasi controversia tra il Regno Unito e le pretese dello Stato nel rispetto di reclami non riconosciuti da quest'ultima deve essere portato alla Corte;
- d. Agevolazioni commerciali concesse in relazione a qualsiasi parte della Palestina prima dell'adozione della risoluzione da parte dell'Assemblea Generale continueranno ad essere valide in base alle loro condizioni, se non diversamente accordati tra i concessionari e lo Stato.

### *Capitolo IV: Disposizioni varie*

1. Le disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 della dichiarazione sono sotto la garanzia delle Nazioni Unite, e nessuna modifica può essere effettuata in essi senza il consenso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ogni Membro delle Nazioni Unite hanno il diritto di portare all'attenzione dell'Assemblea Generale qualsiasi infrazione o pericolo di infrazione di una qualsiasi di queste disposizioni, e l'Assemblea Generale può quindi formulare le raccomandazioni che riterrà adeguate alle circostanze.

2. Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione della presente dichiarazione deve essere sottoposta, a richiesta di una delle parti, alla Corte Internazionale di giustizia, a meno che le parti si impegnino a un' altra soluzione.

#### *D. Unione economica e di transito*

1. Il Consiglio provvisorio di governo di ciascuno Stato si impegnerà per quanto riguarda l'Unione economica e di Transito. Tale impegno dovrà essere steso dalla Commissione di cui alla sezione B, paragrafo 1, utilizzando per quanto più possibile, il consiglio e la cooperazione delle organizzazioni rappresentative e degli organismi da ciascuno degli Stati proposti. Esso contiene disposizioni volte a stabilire l'Unione economica della Palestina e a occuparsi di questioni di interesse comune. Se entro il 1 aprile 1948 i Consigli provvisori di governo non si sono impegnati l'impegno dovrà essere messo in vigore da parte della Commissione.

#### *L'Unione economica della Palestina*

2. Gli obiettivi dell'Unione economica della Palestina sono i seguenti:
  - a) Una unione doganale;
  - b) Un sistema monetario comune che preveda un unico tasso di cambio;
  - c) Operazione nel comune interesse su una base non discriminatoria, delle ferrovie, autostrade interstatali, servizi postali, telefonici e telegrafici, porti e aeroporti coinvolti nel commercio internazionale ;
  - d) Sviluppo economico comune, in particolare per quanto riguarda l'irrigazione, bonifica e conservazione del suolo;
  - e) Accesso sia per gli Stati che per la città di Gerusalemme, su base non discriminatoria a impianti di acqua e infrastrutture di elettricità .
3. Sarà istituito un comitato economico comune, che sarà composto da tre rappresentanti di ciascuno dei due Stati e tre membri stranieri nominati dal Consiglio Economico e Sociale delle

Nazioni Unite. I membri stranieri saranno nominati in primo luogo per un periodo di tre anni; in cui presteranno servizio come individui e non come rappresentanti degli Stati.

4. La funzione del Comitato comune economico è quella di applicare direttamente o per delega le misure necessarie per realizzare gli obiettivi dell'Unione economica. Esso è dotato di tutti i poteri di organizzazione e di amministrazione necessari per svolgere le sue funzioni.

5. Gli Stati si impegnano a mettere in atto le decisioni del consiglio economico comune. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti.

6. In caso di insuccesso di uno Stato di adottare i provvedimenti necessari il Consiglio potrà, con un voto di sei membri, decidere di trattenere una quota adeguata di una parte dei guadagni delle tasse di diritto allo Stato in questione e sotto la Unione Economica. Qualora lo Stato persista nella sua mancata collaborazione, il Consiglio potrà decidere con una semplice maggioranza di voto su ulteriori sanzioni, tra cui disposizione dei fondi da essa trattenute, nel modo che riterrà più opportuno.

7. Per quanto riguarda lo sviluppo economico, e' funzione del consiglio la pianificazione, ricerca e promozione di progetti comuni di sviluppo, ma non potrà eseguire questi progetti se non con il consenso di entrambi gli Stati e la città di Gerusalemme, nel caso in cui Gerusalemme è direttamente coinvolta nel progetto di sviluppo.

8. Per quanto riguarda il sistema monetario comune, le valute in circolazione nei due Stati e la città di Gerusalemme, sono rilasciate sotto l'autorità del Consiglio economico comune, che sarà l'unica autorità di emissione e che ne fisserà le riserve che dovranno essere tenute contro tale valuta.

9. Fino ad ora e in linea con il paragrafo 2 (b) di cui sopra, ciascuno Stato potrà operare la propria banca centrale, controllare il suo bilancio e la propria politica di credito, le sue entrate in valuta estera e le spese, il rilascio dei titoli d'importazione, e potrà condurre operazioni finanziarie internazionali secondo la propria fede e merito. Durante i primi due anni dopo la cessazione del mandato, il Consiglio economico comune avrà la facoltà di adottare le misure necessarie per garantire che - nella misura che i guadagni in valuta estera dei due Stati dall'esportazione di beni e servizi consentano, e a condizione che ogni Stato adotti misure adeguate per conservare le proprie risorse in valuta estera - ogni Stato avrà a disposizione, ogni dodici mesi, valuta estera sufficiente per assicurare la fornitura di quantitativi di beni e servizi importati per il consumo nel suo territorio equivalente ai quantitativi di tali beni e servizi consumati in quel territorio nel periodo dei dodici mesi che termina il 31 dicembre 1947.

10. Ogni potere economico non specificamente attribuito al Comitato comune economico è riservato a ciascuno Stato.

11. Dovrà esserci una tassa doganale comune, con la piena libertà di commercio tra gli Stati e tra gli Stati e la città di Gerusalemme.

12. Gli schemi delle imposte saranno redatti da una Commissione per le imposte, composta da rappresentanti di ciascuno degli Stati in numero uguale, e che dovrà essere presentata al Consiglio comune economico per l'approvazione a maggioranza dei voti. In caso di disaccordo in seno alla Commissione per le imposte, il comitato economico comune dovrà arbitrare le differenze. Nel caso in cui la Commissione per le imposte non riesca a elaborare qualsiasi programma entro una data da fissare, il Consiglio economico comune stabilirà il piano per le imposte.

13. Le seguenti voci sono un primo addebito sulle tasse e di altre entrate comuni del Consiglio economico misto:

a. Le spese del servizio doganale e del funzionamento dei servizi comuni;

b. Le spese amministrative della commissione economica comune;

c. Gli obblighi finanziari della Amministrazione della Palestina, composto da:

1. L'arretrato del debito pubblico;

2. Il costo dei benefici pensionistici, ora pagato o da pagare in futuro, nel rispetto delle regole e nella misura stabilita dal paragrafo 3 del capitolo 3 di cui sopra.

14. Dopo che tali obblighi sono stati rispettati in pieno, l'eccedenza delle entrate delle dogane e altri servizi comuni saranno ripartiti nel modo seguente: non inferiore al 5 per cento e non più del 10 per cento alla città di Gerusalemme, il rimanente sarà assegnato a ciascuno Stato dal Comitato comune economico in modo equo, con l'obiettivo di mantenere un livello sufficiente e adeguato dei servizi pubblici e sociali di ciascuno Stato, salvo che la quota di uno Stato non può superare l'importo del contributo di tale Stato ai ricavi del Comitato economico comune di più di circa quattro milioni di sterline nel corso di un anno. L'importo concesso può essere modificato dal Consiglio in base al livello dei prezzi in relazione ai prezzi in vigore al momento della costituzione dell'Unione. Dopo cinque anni, i principi della ripartizione dei proventi congiunti possono essere rivisti dal Comitato congiunto economico su una base di equità.

15. Tutte le convenzioni e trattati internazionali che riguardano le tariffe delle tasse doganali, e quelle di servizi di comunicazione sotto la giurisdizione del Comitato comune economico,

devono essere stipulate da entrambi gli Stati. Per tali questioni, i due Stati sono tenuti ad agire in conformità con la maggioranza del Comitato comune economico.

16. Il consiglio economico comune si adopera per assicurare ai all'esportazione dei palestinesi e un accesso equo e paritario ai mercati mondiali.

17. Tutte le imprese gestite dal Comitato comune economico sono tenute a pagare salari equi su base uniforme.

#### *Libertà di transito e visite*

18. L'iniziativa deve contenere disposizioni che salvaguardino la libertà di transito e visita per tutti i residenti o cittadini di entrambi gli Stati e della città di Gerusalemme, secondo considerazioni di sicurezza; a condizione che ciascuno Stato e il Comune controllino la residenza all'interno dei suoi confini.

#### *Terminazione, Modifica, e interpretazione dell'iniziativa*

19. Ogni tipo di accordo preso fino ad ora rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Esso rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione di termine, che avverrà almeno dopo due anni, data da una delle parti.

20. Durante il primo periodo di dieci anni, accordi e qualsiasi trattato di emissione non potranno essere modificati senza il consenso di entrambe le parti e con l'approvazione dell'Assemblea Generale.

21. Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione di accordi e qualsiasi trattato di emissione sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti, alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti si impegnino a un altro tipo di soluzione.

*E. Beni*

1. I beni mobili dell'Amministrazione della Palestina dovranno essere assegnati allo Stato arabo ed ebraico e alla città di Gerusalemme su una base equa. Le attribuzioni dovrebbero essere effettuate dalla commissione delle Nazioni Unite di cui [3], sezione B, paragrafo 1, di cui sopra. I beni immobili diverranno proprietà del governo del territorio in cui si trovano.

2. Durante il periodo compreso tra la nomina della Commissione delle Nazioni Unite e la cessazione del mandato, la potenza mandataria, salvo per le operazioni ordinarie, consulterà la Commissione su qualsiasi misura che possa prendere in considerazione la partecipazione, la liquidazione, cession o il carico dei beni del governo palestinese, come l'eccedenza del tesoro accumulato, i proventi di emissioni di obbligazioni di Stato, terre dello Stato o di qualsiasi altro bene.

#### *F. Ammissione come Membri delle Nazioni Unite*

Quando l'indipendenza sia dello Stato arabo o che ebraico, come prevista in questo piano sarà entrata in vigore e la dichiarazione e impegno, come previsto in questo piano, saranno firmati da uno di essi, verrà considerata con attenzione la domanda di ammissione come membro delle Nazioni Unite, a norma dell'articolo 4 della Carta delle Nazioni Unite.

### *Parte II- Confini*

#### *A. Lo Stato arabo*

L'area dello Stato arabo nella Galilea occidentale è delimitata a ovest dal Mediterraneo e a nord dalla frontiera del Libano da Ras en Naqura ad un punto a nord di Saliha. Da qui il confine prosegue verso sud, lasciando il centro abitato di Saliha nello Stato arabo, raggiungendo il punto più meridionale di questo villaggio. Da lì segue il confine occidentale dei villaggi di 'Alma, Rihaniya e Teitaba, seguendo la linea di confine settentrionale del villaggio di Meirun per aderire alla linea di confine del Distretto Acri-Safad Sub. Segue questa linea fino a un punto a ovest del villaggio Es Sammu'i e si unisce di nuovo al punto più settentrionale di Farradiya. Da lì segue la linea di confine del sub-distretto di Acri-Safad strada principale di Acri-Safad. Da qui segue il confine occidentale del paese Kafr-İnan fino a raggiungere la linea di confine del sub-Distretto

Tiberiade-Acri, passando ad ovest del raccordo delle strade Acri-Safad e Lubiya-Kafr-Ìnan . Da sud-ovest del villaggio di Kafr-Ìnan la linea di delimitazione segue il confine occidentale del Sub-Distretto Tiberiade fino a un punto vicino alla linea di confine tra i paesi di Eilabun Maghar e , quindi sporgendo a ovest per includere la maggior parte della parte orientale della piana di Battuf quanto necessario per il serbatoio proposto dall'Agenzia Ebraica per l'irrigazione delle terre a sud e ad est.

Il confine si ricongiunge al confine del Sub-Distretto di Tiberiade in un punto della strada Nazareth-Tiberiade a sud-est del centro abitato di Tur'an; poi corre verso sud, in un primo momento seguendo il confine del sub-distretto e poi passando tra la Scuola agricola Kadoorie e Monte Tabor, fino a un certo punto a sud della base del Monte Tabor. Da qui si gira verso ovest, parallelamente alla linea della griglia orizzontale 230, fino all'angolo a nord-est delle terre del villaggio di Tel Adashim. E poi corre all'angolo nord-ovest di queste terre, da dove gira a sud e ad ovest in modo da includere nello Stato arabo le fonti di rifornimento d'acqua nel villaggio di Nazaret Yafa. Al raggiungimento di Ginneiger segue i confini orientali, settentrionale e occidentale delle terre di questo villaggio fin al loro angolo sud-ovest, da dove si procede in linea retta fino a un punto della ferroviaria Haifa-Afula al confine tra i paesi di Sarid e El-Mujeidil. Questo è il punto di intersezione. Il confine sud-ovest della superficie dello Stato arabo in Galilea corre da questo punto, passando a nord lungo i confini orientali di Sarid e Gevat a nord-est di Nahalal, per procedere quindi in tutta la terra di Kefar ha Horesh fino a un punto centrale sul confine meridionale del villaggio di 'Ilut, poi verso ovest, lungo quel confine del villaggio al confine orientale di Beit Lahm, là sale a nord e nord-est lungo il suo confine occidentale, all'angolo nord-est di Waldheim e poi verso nord- ovest attraverso le terre del villaggio di Amr Shafa ' verso l'angolo sud-orientale di Ramat Yohanan. Da qui scorre verso nord-nord-est fino ad un punto situato sulla strada Shafa 'Amr-Haifa strada, a ovest del suo incrocio con la strada di 'Ibillin. Da qui si procede verso nord-est fino ad un punto sul confine meridionale di 'Ibillin situata ad ovest della strada 'Ibillin-Birwa strada. Di qui lungo tale confine fino al punto più occidentale, dove gira a nord, segue tutta la terra del villaggio di Tamra, fino al punto più nord-occidentale e lungo il confine occidentale della Julis fino a raggiungere la strada Acri-Safad. Si corre poi verso ovest lungo il lato meridionale della strada Safad Acri in Galilea, fino al confine del Distretto Haifa-Galilea, da quel punto si segue il confine verso il mare.

Il confine della regione collinosa della Samaria e Giudea inizia sul fiume Giordano al Malih Wadi a sud-est di Beisan e corre verso ovest per incontrare la strada Beisan-Gerico e poi segue il lato occidentale della strada in direzione nord-ovest, fino all'incrocio dei confini delle sotto-distretto di Beisan, Nablus e Jenin. Da questo punto segue il confine del sub distretto Nablus-Jenin verso ovest per una lunghezza di circa tre chilometri e poi gira verso nord-ovest, passando ad est delle aree edificate dei villaggi di Jalbun e Faquq'a, al confine dei sotto-distretti di Jenin e

Beisan in un punto nord-est di Nuris. Da lì si procede prima verso nord ovest fino ad un punto a nord del centro abitato di Zie'in e poi in direzione ovest verso la ferrovia Afula-Jenin , verso nord-ovest lungo la linea di confine del Distretto fino al punto di intersezione sulla ferrovia Hejaz. Da qui il confine corre a sud ovest , includendo il centro abitato e parte dei terreni del villaggio di Kh. Lid nello Stato arabo per attraversare la strada Haifa-Jenin in un punto al confine tra il quartiere di Haifa e la Samaria ovest di El-Mansi. Da qui consegue questo confine fino al punto più a sud del villaggio di El-Buteimat. Da qui segue i confini settentrionali e orientali del villaggio di Ar'ara ricongiungendosi con il Distretto di Haifa-Samaria a Wadi Ara ', e quindi procedendo a sud-sud-ovest in una linea approssimativamente retta che si congiunge con il confine occidentale di Qaqun in un punto a est della linea ferroviaria sul confine orientale del villaggio Qaqun. Da qui costeggia la linea ferroviaria a una certa distanza ad est di esso fino a un punto poco a est della stazione ferroviaria di Tulkarem. Di qui il confine segue una linea a metà strada tra la ferrovia e la strada Tulkarm-Qalqiliya-Jaljuliya e Ras El-Ein fino a un punto appena ad est della stazione Ras El Ein, da dove si procede lungo la ferrovia una certa distanza ad est di essa fino al punto della linea ferroviaria a sud della intersezione tra le linee Haifa-Lyddā e Beit Nabala, da dove si procede lungo il confine meridionale dell' aeroporto Liddā fino al punto più a sud-ovest, per continuare in direzione sud-ovest fino ad un punto appena ad ovest del centro abitato di Amar Sarafand El ', da dove gira a sud, passando appena a ovest del centro abitato di Abu El-Fadil a nord-est delle terre di Beer Yàaqov. (La linea di confine deve essere delimitato in modo da consentire l'accesso diretto da parte dello Stato arabo all'aeroporto.) Di qui il confine segue i confini occidentali e meridionali del paese Ramle, verso l'angolo a nord est del villaggio El Nàana villaggio, poi in linea retta fino al punto più meridionale di El Barriya, lungo il confine orientale di quel villaggio e il confine meridionale del 'villaggio Innaba. Da lì si gira a nord per seguire il lato meridionale della strada Jaffa-Gerusalemme fino a El-Qubab, da cui segue la strada per il confine di Abu Shusha-. Si corre lungo i confini orientali di Abu Shusha, Seidun, Hulda al punto più meridionale di Hulda, verso ovest, in linea retta, a nord-est di Umm Kalkha, seguendo successivamente i confini settentrionali di Umm Kalkha, Qazaza e confine occidentale e a nord di Mukhezim al confine di Gaza Distretto e quindi attraversa le terre del villaggio di El-Mismiya El-Kabira, e Yasur fino al punto di intersezione del sud, che è a metà strada tra i centri abitati di Yasur Batani e Sharqi.

Dal punto meridionale di intersezione la linea di confine corre verso nord-ovest tra i villaggi di Gan Yavne e Barqa fino al mare fino a un punto a metà strada tra Nabi Yunis e Minat El-Qila, e verso sud-est fino a un punto a ovest di Qastina, donde cambia direzione verso sud-ovest, passando ad est delle aree edificate di Es Sawafir Esh Sharqiya e 'Ibdīs. Da sud-est del 'villaggio Ibdīs corre fino a sud-ovest del centro abitato di Beit' Affa, attraversando la strada Hebron-El-Majdal appena a ovest del centro abitato di 'Iraq Suweidan. Di qui si procede verso sud lungo il confine occidentale del villaggio El-Falluja fino al confine del Sub-Distretto

Beersheba. Si corre poi attraverso le terre tribali di 'arab El-Jubarat fino ad un punto sul confine tra i sotto-distretti di Beersheba e Hebron a nord di Kh. Khuweilifa, da dove si procede in direzione sud-ovest fino a un punto sulla via principale Beersheba-Gaza, due chilometri a nord-ovest della città. Gira poi verso sud-est per raggiungere Wadi Sab 'in un punto situato a un chilometro ad ovest di esso. Da qui si gira verso nord-est e prosegue lungo Wadi Sab 'e lungo la strada Beersheba-Hebron per una distanza di un chilometro, dove gira ad est e corre in linea retta fino a Kh. Kuseifa per congiungersi al confine del Sub Distretto Beersheba-Hebron. Segue poi il confine Beersheba-Hebron verso est fino a un punto di confine a nord di Ras Ez-Zuweira, partendo da esso, in modo da tagliare tutta la base del rientro tra le linee verticali della griglia 150 e 160.

A circa cinque chilometri a nord-est di Ras Ez-Zuweira gira a nord, escludendo dallo Stato arabo una striscia lungo la costa del Mar Morto non oltre sette chilometri di profondità, quanto 'Ein Geddi, dove gira ad est fino a unirsi alla frontiera Transgiordania nel Mar Morto.

Il confine settentrionale della sezione araba della pianura costiera va da un punto tra Minat El-Qila e Nabi Yunis, passando tra le aree edificate di Gan Yavne e Barqa fino al punto di intersezione. Da qui gira verso sud-ovest, attraversa le terre di Batani Sharqi, lungo il confine orientale delle terre di Beit Daras e attraverso le terre di Julis, lasciando gli abitati di Batani Sharqi e Julis a ovest, per quanto come il nord-ovest delle terre di Beit-Tima. Da lì si corre a est di El-Jiya attraverso le terre del villaggio di El-Barbara lungo i confini orientali dei villaggi di Beit Jirja, Deir Suneid e Dimra. Dal confine sud-est del Dimra passa attraverso le terre di Beit Hanun, lasciando le terre ebraiche di Nir-Am verso est. Da sud-est di Beit Hanun la linea va a sud-ovest fino ad un punto a sud della linea della griglia parallela 100, poi si gira verso nord-ovest per due chilometri, girando di nuovo in direzione sud-ovest e continua in una linea quasi retta a nord-ovest delle terre del villaggio di Kirbet Ikhzàa. Da qui si segue la linea di confine di questo villaggio fino al suo punto più meridionale. Si corre in direzione sud, lungo la linea della griglia verticale 90 fino all'incrocio con la linea della griglia orizzontale 70. Gira poi verso sud-est a Kh. El-Ruheiba e poi procede in direzione sud fino a un punto conosciuto come El-Baha, oltre il quale si attraversa la strada principale Auja Beersheba-EI 'ad ovest di Kh. El-Mushrifa. Da lì si unisce Wadi El-Zaiyatin appena a ovest di El-Subeita. Da qui si gira a nord-est e poi a sud-est seguendo questo Wadi e passa ad est del 'Abda per congiungersi al Wadi Nafkh. Gira poi a sud-ovest lungo Wadi Nafkh, Wadi 'Ajrim e Wadi Lassan al punto in cui Wadi Lassan attraversa la frontiera egiziana.

L'area del enclave araba di Giaffa è costituito da quella parte della zona urbanistica di Giaffa, che si trova ad ovest dei quartieri ebrei che si trovano a sud di Tel-Aviv, a ovest della continuazione di Herzl strada fino alla sua confluenza con i Jaffa-Gerusalemme strada, a sud-ovest della sezione del Jaffa-Gerusalemme strada situata a sud-est di quel bivio, ad ovest di

Miqve terre Yisrael, a nord-ovest della zona Holon consiglio comunale, a nord del linea di collegamento fra il nord-ovest di Holon con l'angolo nord-est della zona Bat Yam consiglio locale e, a nord di Bat Yam locale consiglio. La questione del quartiere Karton sarà deciso dalla commissione per i confini, tenendo conto tra le altre considerazioni l'opportunità di includere il numero più piccolo possibile dei suoi abitanti arabi e il maggior numero possibile dei suoi abitanti ebrei nello stato ebraico.

### *B. Lo Stato ebraico*

Il settore nord-orientale dello stato ebraico (Galilea orientale ) è delimitato a nord e a ovest dalla frontiera libanese e ad est dai confini con la Siria e Transgiordania. Esso comprende tutto il bacino Huleh, il Lago di Tiberiade, tutta il Sub-District Beisan, la linea di confine estesa sul crinale dei monti Gilboa e il Malih Wadi. Da lì lo Stato ebraico si estende a nord-ovest, seguendo il confine descritto nei confronti dello Stato arabo. La sezione ebraica della pianura costiera si estende da un punto tra Minat El-Qila e Nabi Yunis nel Sub-District di Gaza e comprende i comuni di Haifa e Tel-Aviv, lasciando Jaffa come enclave dello Stato arabo. La frontiera orientale dello Stato ebraico segue il confine descritto nei confronti dello Stato arabo.

La zona di Beersheba comprende l'intero territorio della Sub-Distretto di Beersheba, tra cui il Neghev e la parte orientale del Sub-Distretto di Gaza , ad esclusione della città di Beersheba e le zone descritte nei confronti dello Stato arabo. Esso include anche una striscia di terra lungo il Mar Morto che si estende dal confine del Sub-Distretto Bersabea-Hebron fino a 'Ein Geddi, come descritto nei confronti dello Stato arabo.

### *C. La città di Gerusalemme*

I confini della città di Gerusalemme sono come definito nelle raccomandazioni sulla città di Gerusalemme. (Cfr. Parte III, sezione B, di seguito).

### *Parte III. - Città di Gerusalemme (5)*

### *A. Regime Speciale*

La città di Gerusalemme, verrà definita come un corpus separatum sotto uno speciale regime internazionale e amministrata dalle Nazioni Unite. Sarà designato il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per ottemperare agli obblighi dell'Autorità Amministrazione per conto delle Nazioni Unite.

### *B. Confini della Città*

La città di Gerusalemme comprende il comune attuale di Gerusalemme, più i villaggi e città circostanti, la più orientale delle quali sarà di Abu Dis, la più a sud, Betlemme, la più occidentale, 'Ein Karim (tra cui anche il centro abitato di Motsa), e la più settentrionale Shu'fat, come indicato nella allegata mappa (Allegato B).

### *C. Statuto del Comune*

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, dovrà entro cinque mesi dalla data di approvazione del presente piano, elaborare e approvare una legge dettagliata sulla città che conterrà, tra l'altro, il contenuto delle seguenti disposizioni:

1. Meccanismo di Governo; obiettivi speciali. L'Autorità di Amministrazione adempiendo alle obbligazioni amministrative perseguirà i seguenti obiettivi specifici:
  - a) Per proteggere e preservare gli interessi unici spirituali e religiosi situati nella città delle tre grandi religioni monoteiste in tutto il mondo, cristiani, ebrei, musulmani ; a tal fine, per garantire l'ordine e la pace, e la pace religiosa in particolare, il regno di Gerusalemme ;
  - b) Per promuovere la cooperazione fra tutti gli abitanti della città, nel proprio interesse, nonché al fine di incoraggiare e sostenere lo sviluppo pacifico delle relazioni reciproche tra i due popoli palestinesi in tutta la Terra Santa, per

promuovere la sicurezza, il benessere e qualsiasi misure costruttive di sviluppo dei residenti tenendo conto delle circostanze particolari e dei costumi dei vari popoli e delle comunità.

2. Governatore e il personale amministrativo. Un governatore della città di Gerusalemme, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione Fiduciaria ed ne sarà responsabile. Sarà selezionato sulla base di titoli speciali e a prescindere dalla nazionalità. Egli non può, tuttavia, essere un cittadino di uno dei due Stati in Palestina.

Il Governatore rappresenta le Nazioni Unite nella città ed esercita per conto di tutti i poteri di amministrazione, tra cui la gestione degli affari esterni. Egli sarà assistito da uno staff amministrativo classificato come ufficiali internazionali ai sensi dell'articolo 100 della Carta e scelto quando possibile da parte dei residenti della città e del resto della Palestina su una base non discriminatoria. Un piano dettagliato per l'organizzazione della gestione della città deve essere presentato dal Governatore al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e debitamente approvato.

### 3. Autonomie locali:

- a) Le attuali unità locali autonome nel territorio della città (villaggi, borgate e comuni) godono di ampi poteri di governo locale e amministrativo;
- b) Il Governatore deve studiare un piano che dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per la creazione di unità speciali della città costituito, rispettivamente, delle sezioni ebrei ed arabi di Gerusalemme nuova. Le nuove unità della città devono continuare a far parte del comune attuale di Gerusalemme.

### 4. Misure di sicurezza:

- a) La città di Gerusalemme sarà smilitarizzata; deve essere dichiarata e conservata neutralità, e non sono autorizzate entro i suoi confini formazioni para-militari, esercitazioni o attività;
- b) Qualora l'amministrazione della città di Gerusalemme venga seriamente ostacolata o impedita dalla mancata collaborazione o da interferenze di una o più sezioni della popolazione il Governatore e' abilitato ad adottare le misure che possono essere necessarie per ripristinare il funzionamento efficace della amministrazione;
- c) Per facilitare il mantenimento della legge e dell'ordine interno, in particolare per la tutela dei Luoghi Santi e degli edifici religiosi e siti della città, il Governatore deve organizzare una forza speciale di polizia adeguata , i cui membri sono assunti al di fuori della

Palestina . Il governatore ha il potere di dirigere tali disposizioni di bilancio essere necessarie per il mantenimento di questa forza.

#### 5. Organizzazione legislativa:

Un Consiglio legislativo, eletto dai residenti adulti della città senza distinzione di nazionalità, sulla base del suffragio universale e segreto e la rappresentanza proporzionale, ha poteri legislativi e fiscali. I provvedimenti legislativi non dovranno, tuttavia, essere in conflitto o interferire con le disposizioni che saranno stabilite nello statuto del Comune, né qualsiasi legge, regolamento o atto ufficiale prevalere su di loro. Lo statuto concede al Governatore un diritto di veto in effetti incompatibili con le disposizioni di cui alla frase precedente. Lo Statuto è inoltre autorizzato a promulgare ordinanze temporanee nel caso in cui il Consiglio non riesca ad adottare nel tempo un disegno di legge ritenuto essenziale per il normale funzionamento dell'amministrazione.

#### 6. Amministrazione della giustizia:

Lo statuto prevede la creazione di un sistema giudiziario indipendente, tra cui una corte d'appello. Tutti gli abitanti della città sono soggetti ad esso.

#### 7. Unione economica e Regime Economico:

La città di Gerusalemme deve essere incluso nella Unione economica della Palestina e deve essere vincolata da tutte le norme dell'impresa e di tutti i trattati e rilasciati, così come dalle decisioni del Consiglio congiunto economico. La sede del consiglio economico è stabilito nel territorio della città. Lo statuto deve prevedere la regolamentazione delle questioni economiche che non rientrano nel regime dell'Unione economica, sulla base della parità di trattamento e di non discriminazione per tutti i membri delle Nazioni Unite e dei loro cittadini.

#### 8. Libertà di transito e visita: Controllo di residenti:

Fatte salve le considerazioni di sicurezza e di benessere economico, come stabilito dal Governatore sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, la libertà di ingresso e di residenza entro i confini della città deve essere garantita per i residenti o cittadini degli Stati arabi ed ebrei .L'immigrazione e la residenza entro i confini della città, per i cittadini di altri Stati, deve essere controllato dal Governatore sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria.

#### 9. Relazioni con gli Stati arabi ed ebrei:

I rappresentanti degli Stati arabi e ebrei sono accreditati al Governatore della Città e incaricati della tutela degli interessi dei loro Stati e cittadini in relazione con l'amministrazione internazionale della città.

#### 10. Lingue ufficiali:

Arabo e l'ebraico sono le lingue ufficiali della città. Questo non impedisce l'adozione di una o più lingue di lavoro supplementari, a seconda dei casi.

#### 11. Cittadinanza:

Tutti i residenti diventano ipso facto cittadini della città di Gerusalemme, a meno che non optino per la cittadinanza dello Stato di cui sono cittadini o, se gli arabi o gli ebrei, hanno presentato notifica dell'intenzione di diventare cittadini dello Stato arabo o ebraico, rispettivamente, secondo la parte 1, sezione B, paragrafo 9, del presente Piano.

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria adotta le disposizioni per la tutela consolare dei cittadini del Comune di fuori del suo territorio.

#### 12. Libertà dei cittadini:

- a) Fatte salve unicamente le esigenze di ordine pubblico e della morale, agli abitanti della città devono essere garantiti il godimento i diritti umani e di libertà fondamentali, compresa la libertà di coscienza, di religione e di culto, di lingua, di istruzione, di parola e di stampa, di riunione e di associazione, e petizione;
- b) Nessuna discriminazione di alcun tipo deve essere fatta tra gli abitanti per motivi di razza, religione, lingua o sesso;
- c) Tutte le persone all'interno della città hanno diritto ad una eguale protezione davanti alla legge;
- d) Deve essere rispettato il diritto di famiglia e stato civile delle persone e delle comunità e dei loro interessi religiosi, tra cui la dotazioni;
- e) Ad eccezione di quanto può essere richiesto per il mantenimento dell'ordine pubblico e del buon governo, nessuna misura verrebbe adottata per impedire o interferire con l'impresa di enti religiosi o di assistenza di tutte le fedi o di discriminare qualsiasi rappresentante o membro di questi organismi sul terreno di la sua religione o nazionalità;
- f) Il Comune assicura un'adeguata istruzione primaria e secondaria per le comunità arabe ed ebraiche, rispettivamente, nella propria lingua e secondo le loro tradizioni culturali. Il

diritto di ogni comunità di mantenere le proprie scuole per l'istruzione dei propri membri nella propria lingua, che siano adeguate ai requisiti educativi di carattere generale come deciso dalla città, non sarà negato o alterato. Istituti scolastici esteri continueranno la loro attività sulla base dei loro diritti esistenti;

- g) Nessuna restrizione ad un abitante della città è imposta al libero uso di qualsiasi lingua in un rapporto privato, nel commercio, nella religione, nella stampa o in pubblicazioni di qualsiasi genere, o in riunioni pubbliche.

### 13. Luoghi Santi:

- a) Diritti esistenti in materia di Luoghi Santi e di edifici religiosi o siti non devono essere negati o compromessi;
- b) devono essere assicurati in conformità con i diritti esistenti e fatte salve le esigenze di ordine pubblico e di decoro libero accesso ai Luoghi Santi e degli edifici o siti religiosi e il libero esercizio del culto;
- c) Luoghi Santi ed edifici religiosi o siti devono essere conservati. Nessun atto è ammesso che possa pregiudicare il loro carattere sacro. Se in qualsiasi momento appare al governatore che un particolare luogo santo, edificio religioso o di un sito abbia bisogno di riparazioni urgenti, il Governatore può invitare la comunità o le comunità interessate di assolvere tale riparazione. Il Governatore può svolgere a spese della comunità o delle comunità interessate, se non si interviene entro un termine ragionevole;
- d) Nessuna tassazione deve essere applicata a qualsiasi luogo santo, edificio religioso o sito che deve essere esentato dalla tassazione dalla data della creazione della Città. Nessuna modifica dell'incidenza di tale tassazione deve essere effettuata che possa essere una discriminazione tra i proprietari o occupanti dei luoghi sacri, edifici o luoghi religiosi o ponga tali proprietari o occupanti in una posizione meno favorevole rispetto alla incidenza generale della tassazione rispetto al periodo al momento l'adozione delle raccomandazioni dell'Assemblea.

### 14. Poteri speciali del Governatore sui luoghi sacri, edifici religiosi e siti nella città e in ogni parte della Palestina:

- a) La tutela dei Luoghi Santi, edifici religiosi e luoghi situati nella città di Gerusalemme deve essere special compito speciale del Governatore;
- b) In relazione ai luoghi, edifici e siti in Palestina al di fuori della città, il Governatore determina, sulla dei poteri concessi dalla Costituzione di entrambi gli Stati, se le

disposizioni della Costituzione dello Stato arabo ed ebraico in Palestina siano correttamente applicate e rispettate ai diritti religiosi;

- c) Il Governatore deve avere il potere di prendere decisioni sulla base di diritti esistenti in caso di controversie che possono insorgere tra le diverse comunità religiose o riti di una comunità religiosa per i Luoghi Santi, edifici religiosi e siti in qualsiasi parte della Palestina .

In questo compito può essere assistito da un consiglio consultivo di rappresentanti di diverse confessioni, che svolgono funzioni consultive.

#### *D. Durata del regime speciale*

Lo Statuto elaborato dal Consiglio di amministrazione fiduciaria dei principi di cui sopra entrerà in vigore entro il 1 ° ottobre 1948. Esso rimane in vigore in primo luogo per un periodo di dieci anni, a meno che il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si trovi nella necessità di effettuare un riesame di queste disposizioni in una data precedente. Dopo la scadenza di questo periodo l'intero sistema deve essere oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, alla luce dell'esperienza acquisita con il suo funzionamento. I residenti della città sono quindi liberi di esprimere per mezzo di un referendum, i loro desideri per quanto riguardano eventuali modifiche del regime della città.

#### *Parte IV. - Capitolazioni*

Gli Stati i cui cittadini hanno in passato goduto in Palestina di privilegi e immunità da stranieri, inclusi i benefici di giurisdizione consolare e di protezione, come precedentemente goduti dalla Capitolazione o uso nell'Impero Ottomano, sono invitati a rinunciare a qualsiasi diritto per la ricostruzione di tali privilegi e immunità nello Stato arabo ed ebraico e nella città di Gerusalemme.

Adozione da parte della 128a riunione plenaria:

A favore: 33 - Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Bielorussia SSR, Canada, Costa Rica, Cecoslovacchia, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Francia, Guatemala, Haiti,

Islanda, Liberia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia , Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Svezia, Ucraina SSR, Unione del Sud Africa, Stati Uniti, URSS, Uruguay, Venezuela.

Contro: 13 - Afghanistan, Cuba, Egitto, Grecia, India, Iran, Iraq, Libano, Pakistan, Arabia Saudita, Siria, Turchia, Yemen.

Astenuti: 10 - Argentina, Cile, Cina, Colombia, El Salvador, Etiopia, Honduras, Messico, Regno Unito, Jugoslavia.

-----

(1) Cfr. documenti ufficiali dell'Assemblea Generale, Supplemento Seconda Sessione n ° 11, Volumi I-IV.

\* In occasione della 100 e ventottesima riunione plenaria il 29 novembre 1947 l'Assemblea Generale, in conformità con i termini della risoluzione di cui sopra, ha eletto i seguenti membri della Commissione delle Nazioni Unite sulla Palestina: Bolivia, Cecoslovacchia, Danimarca, Panama e Filippine .

(2) La presente risoluzione è stata adottata senza riferimento ad un comitato.

(3) La seguente stipulazione è stata aggiunta alla dichiarazione relativa allo Stato ebraico: "Nello Stato ebraico devono essere impartite adeguate facilitazioni ai cittadini di lingua araba per l'uso della loro lingua, oralmente o per iscritto, presso la legislatura, davanti ai tribunali e all'amministrazione. "

(4) Nella dichiarazione relativa allo Stato arabo, i termini "un arabo nello Stato ebraico" devono essere sostituiti con i termini "un Ebreo nello Stato arabo".

(5) Per quanto riguarda l'internazionalizzazione di Gerusalemme, si vedano anche le risoluzioni dell'Assemblea Generale 185 (S-2) del 26 aprile 1948, 187 (S-2) del 6 maggio 1948, 303 (IV) del 9 dicembre 1949, e le risoluzioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria (sezione IV).